



Aggiornamento PERSONALE

Circolare 23 giugno 2017

Il nuovo vincolo sulle risorse per il trattamento economico accessorio dal 1° gennaio 2017

➔ Premessa

Come abbiamo avuto modo di accennare nella nostra precedente [circolare Personale 15 giugno 2017](#), con il [D.Lgs. n. 75/2017](#), in vigore dal 22/06/2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione [n. 124/2015](#), sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al [D.Lgs. n. 165/2001](#).

Oltre a ciò, in tale sede sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017.

Riteniamo opportuno, pertanto, prima di entrare nel merito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017 di modifica al D.Lgs. n. 165/2001, di approfondire tale argomento fornendo nel contempo anche alcune indicazioni operative.

➔ La disposizione normativa:

L'art. 23, comma 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#) prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato.

Inoltre, per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il limite del fondo per le risorse decentrate dal 1° gennaio 2017 corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

I due vincoli a confronto:

Art. 1, comma 236, L. n. 208/2015	Art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017
Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Come si può dedurre dai dettati normativi sopra riportati, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

➤ l'anno di riferimento per il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non è più il 2015, bensì il 2016;

➤ non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio;

➤ per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il limite alle risorse per il trattamento economico accessorio corrisponde all'ammontare determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

E' importante sottolineare che, benché dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016, vengono di contro consolidate le decurtazioni apportate in tale anno per effetto dell'applicazione dei previgenti vincoli ex art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#); questo, per alcuni enti, potrebbe portare ad un peggioramento del limite da porre all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, soprattutto per quelli che, dopo il blocco delle assunzioni per il riassorbimento del personale in esubero degli Enti di area vasta ex art. 1, comma 424, della

Legge di Stabilità 2015 per gli anni 2015 e 2016 e l'innalzamento delle facoltà assunzionali previsto dalle recenti disposizioni legislative (v. art. 22 del [D.L. n. 50/2017](#)), sono riusciti in questi ultimi mesi ad incrementare il numero dei dipendenti.

Il fatto di dover considerare come limite l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio determinato per l'anno 2016, al netto delle riduzioni apportate nel medesimo anno per effetto dell'allora vigente art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#), si deduce da quanto espressamente previsto per gli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2015, per i quali, pur cambiando l'anno di riferimento del limite (anno 2015, anziché il 2016), tale importo deve essere **ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**.

Restano invece invariate:

- la valenza temporanea del vincolo;
- le modalità di determinazione della costituzione del fondo, in attesa del nuovo contratto collettivo nazionale;
- le componenti "incluse" ed "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016 (vedi [circolare Personale 19 maggio 2017](#)), nonché da giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, comma 2-bis, [D.L. n. 78/2010](#) ed ex art. 1, comma 236, [L. n. 208/2015](#), anche per quanto riguarda le indennità per le posizioni organizzative finanziate con risorse di bilancio per gli enti senza dirigenti (si veda, da ultima, la [delibera della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna n. 100/2017](#), che concorda con quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie con la [deliberazione n. 26/2014](#) - vedi circolari Personale del 7/11/2014 e del 10/06/2016).

Il calcolo del "Limite fondo 2016", ai sensi dell'art. 23, comma 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#), risulta essere pertanto il seguente:

- Totale fondo 2016 al netto delle decurtazioni ex art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#) - voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite (es. economie anno precedente, risparmi straordinari anno precedente, ecc.)

Rispetto alla successiva destinazione del fondo, è importante evidenziare che l'art. 23, comma 3, del [D.Lgs. n. 75/2017](#) prevede che, fermo restando il limite delle risorse complessive rispetto al 2016, come previsto dal precedente comma 2, è possibile destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

Pertanto, ricalcando i principi di cui all'art. 15, comma 5, del [CCNL 1/4/1999](#) per l'integrazione del fondo - parte variabile, viene espressamente sancito dalla norma che tali risorse possono essere utilizzate anche per il "mantenimento" dei nuovi servizi attivati o dei processi di riorganizzazione, confermando quanto già affermato dall'Aran nel [parere prot. n. 19932 del 18/06/2015](#) (vedi [circolare Personale 9 luglio 2015](#)).

➤ Consigli operativi

Considerato che il nuovo vincolo sulle risorse per il trattamento economico accessorio è applicabile già a decorrere dal 1° gennaio 2017, sebbene il D.Lgs. n. 75/2017 sia entrato in vigore il 22/06/2017, possono verificarsi i seguenti casi:

➡ non è stato ancora costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017: a tal fine si dovrà già tenere conto del nuovo vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#);

➡ è già stato costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017: si dovrà verificare se tale costituzione (senza tenere conto delle decurtazioni ex art. 1, comma 236, [L. n. 208/2015](#) già eventualmente apportate) rispetta il nuovo vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e, nel caso, applicare la necessaria decurtazione al fine di riportare il relativo ammontare entro il tetto del 2016.

Esempio:

- 1) Totale costituzione fondo 2017: Euro 100.000,00.
 - 2) Fondo 2017 al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite rispetto al 2015 (ad es. economie anno precedente, risparmi straordinari anno precedente, ecc.): Euro 95.000,00.
 - 3) Riduzione per rispetto limite anno 2015, pari a Euro 94.000,00 (1° vincolo ex art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015): Euro 1.000,00.
 - 4) Riduzione proporzionale per la diminuzione del personale in servizio rispetto al 2015 (2° vincolo ex art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015): Euro 3.000,00.
 - 5) Fondo 2017 (punto 1) al netto delle riduzioni di cui ai precedenti punti 3 e 4: Euro 96.000,00.
 - 6) Limite fondo 2016 (Totale fondo 2016 al netto delle decurtazioni ex art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 - voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, ad es. economie anno precedente, risparmi straordinari anno precedente, ecc.): Euro 90.000,00.
- Il confronto per la verifica del rispetto del nuovo vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 andrà quindi operato tra il valore di cui al precedente punto 2 (Euro 95.000,00) e il valore di cui al punto 5 "Limite fondo 2016" (Euro 90.000,00).
- Di conseguenza, al fondo 2017 dovrà essere apportata una decurtazione per il rispetto del limite anno 2016 pari a Euro 5.000,00; il fondo netto da ripartire sarà quindi pari a:
- 100.000,00 (Totale costituzione fondo 2017 di cui al punto 1)
- Euro 5.000,00 (decurtazione ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 per il rispetto del limite anno 2016)
= Euro 95.000,00

➡ è già stato costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 ed è già stato stipulato il contratto decentrato integrativo per il 2017: oltre alla verifica del rispetto del nuovo limite di cui all'art. 23, comma 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#) (vedi punto precedente), occorrerà valutare anche la necessità di riaprire le trattative con le Organizzazioni Sindacali per le eventuali modifiche da apportare a quanto già contrattato.

In riferimento a quest'ultimo aspetto, per evitare di dover modificare in futuro accordi già sottoscritti, tenendo conto anche della temporaneità del vincolo sulle risorse per il trattamento accessorio del personale, nonché della possibilità di eventuali successive modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali che dovessero intervenire in merito, potrebbe essere utile inserire nel contratto integrativo una precisazione/clausola come potrebbe essere ad esempio:

"Le parti prendono atto che il fondo per le risorse decentrate per l'anno, costituito con determinazione dirigenziale n. del, nel rispetto del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, potrà essere modificato a seguito dell'emanazione del nuovo CCNL e/o di eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale; questo potrà portare ad una diminuzione o ad un aumento del fondo netto da

ripartire a valere sulle risorse di cui al punto del presente contratto integrativo.”

Cliccate sul seguente link per visionare, senza impegno, i nostri servizi per la gestione del Personale:

[Supporti per la gestione del Personale](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it oppure telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Personale:

Circolare Personale 19 giugno - Notiziario

Circolare Personale 15 giugno - Adempimenti Anagrafe delle Prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori esterni

Circolare Personale 12 giugno - Notiziario

Circolare Personale 9 giugno - Termine fruizione ferie e festività soppresse

Circolare Personale 5 giugno - Notiziario

Circolare Personale 1 giugno - Trasparenza - Pubblicazione delle banche dati

Circolare Personale 29 maggio - Notiziario

Circolare Personale 26 maggio - Il vincolo di spesa in materia di lavoro flessibile ed il comando

Circolare Personale 22 maggio - Notiziario

Circolare Personale 19 maggio - Il Conto Annuale del personale: la nuova scheda SICI (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa)

Circolare Personale 15 maggio - Notiziario

Circolare Personale 12 maggio - Il Conto Annuale del personale

Le novità della rilevazione per il 2016

Circolare Personale 8 maggio - Notiziario

Circolare Personale 5 maggio - Le ultime novità in materia di assunzioni

Circolare Personale 28 aprile - La pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative

Circolare Personale 24 aprile - Notiziario

Circolare Personale 21 aprile - Incentivi funzioni tecniche e vincoli trattamento accessorio del personale

Circolare Personale 10 aprile - Notiziario

Circolare Personale 7 aprile - Rideterminazione incrementi contrattuali per il triennio 2016-2018

Circolare Personale 3 aprile - Notiziario

Circolare Personale 31 marzo - L'abrogazione dell'utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio

Circolare Personale 27 marzo - Notiziario

Circolare Personale 24 marzo - La Relazione allegata al Conto annuale 2016

Circolare Personale 20 marzo - Notiziario

Circolare Personale 17 marzo - Memo scadenze

Circolare Personale 13 marzo - Notiziario

Circ. Pers. 10 marzo - Conversione in legge del “Milleproroghe” - Le disposizioni in materia di Personale

Circolare Personale 6 marzo - Notiziario

Circolare Personale 3 marzo - Modalità di calcolo dei resti assunzionali

Circolare Personale 27 febbraio - Notiziario

Circolare Personale 24 febbraio - Amministrazione trasparente - Le disposizioni in materia di personale

Circolare Personale 20 febbraio - Notiziario

Circolare Personale 17 febbraio - Erogazione compensi accessori prima della stipula del contratto decentrato integrativo

Circolare Personale 13 febbraio - Notiziario

Circolare Personale 10 febbraio - Riposi giornalieri della madre e del padre

Circolare Personale 6 febbraio - Notiziario

Circolare Personale 3 febbraio - Il vincolo di spesa in materia di lavoro flessibile nel 2017

Circolare Personale 30 gennaio - Notiziario